

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Boselli, relatore. È bene che la Camera riconosca l'indole determinata e particolare di quest'articolo di legge.

Si tratta di concedere ai comuni i terreni arenili, dei quali in essa si parla, quando sono necessari per determinate opere marittime. Non si tratta di una facoltà generale.

Prima dev'esserci l'opera riconosciuta di utilità nei modi dalla legge stabiliti; e quando l'opera è riconosciuta utile, per essa si concedono ai comuni i terreni arenili dei quali si parla.

In conclusione è escluso nel modo il più formale che i prodotti di questa concessione possano essere erogati nelle spese generali dei comuni; anzi, che possano essere erogati in altra spesa che non sia quella destinata alle opere marittime, per le quali la concessione sarà fatta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Io non mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni fatte dal mio amico onorevole Boselli, le quali, anziché chiarire, parmi abbiano maggiormente abbuiata la questione.

Egli ha detto che per virtù del secondo capoverso dell'articolo 12 la concessione ai comuni di arenili marittimi si possa fare allora soltanto che vi siano opere marittime da costruire nel comune. Questo non mi pare sia ciò che si dice colla locuzione usata nel secondo capoverso.

La disposizione è, invece, molto generica; essa consiste in questo: che ai comuni che ne facciano domanda, si può dare in concessione gratuita una parte della spiaggia del mare.

Se non che, siccome il comune può fare una sub-concessione degli arenili, così nell'articolo è dichiarato, che, in questo caso, il provento si debba consacrare ad opere marittime. Il mio dubbio che sollevai da principio, consisteva, come ho dichiarato, in questo: se quando in un dato comune non esistesse la necessità di fare opere marittime, il provento dovesse o no consacrarsi a favore di altri comuni.

Ora, il nuovo dubbio che in me è sorto per le parole dell'onorevole relatore, è questo: che la concessione gratuita di arenili non possa farsi per quei comuni, i quali non abbiano opere marittime da costruire.

Questo dubbio è più grave del precedente. E perciò chiedo alla Commissione di chiarirlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Boselli, relatore. Io temo che uno sbaglio della tipografia abbia indotto in errore il mio amico Sanguinetti. Badi che la seconda parte dell'articolo 10, ministeriale, non esiste più; ma dopo le parole: "ne facciano a tal fine richiesta", succedono le altre: "Per lo spazio di 500 metri ecc." Ora in questo capoverso è scritto che se ne fa concessione ai comuni, che ne facciano richiesta obbligandosi ad erogare i proventi in opere marittime.

Perciò la lettera della legge corrisponde alla dichiarazione da me testè fatta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Non siamo punto d'accordo. Debbo spiegarvi più chiaro.

Io ho domandato se la concessione di arenili sia vincolata all'obbligo di consacrarne il provento ad opere marittime dei comuni ai quali si fa la concessione stessa. Ed ho domandato anche, se quando opere marittime non esistano, possano i comuni disporre di quella concessione a loro vantaggio, ovvero se possa il Governo pretendere che il ricavo vada a favore di opere marittime di altri comuni.

Il relatore nel rispondermi ha usato un'espressione, la quale mi pare che non sia conforme alla disposizione letterale del secondo capoverso dell'articolo 12. Egli crede o parmi creda che i comuni non possano chiedere in concessione gli arenili per qualunque uso, ma solo quando gli arenili debbanos eruire ad opere pubbliche determinate.

Quindi mentre il relatore ha chiarito il mio primo dubbio, me ne ha fatto sorgere un'altro, e ben più grave, con la dichiarazione fatta; ed ho esternato il desiderio che anche questo secondo dubbio fosse eliminato.

Qualunque sia l'uso che il comune voglia fare degli arenili, il Governo li deve concedere.

Boselli, relatore. No, no.

Sanguinetti. Allora c'è una contraddizione patente colla locuzione che si usa.

Presidente. Non facciano conversazione fra loro. **Sanguinetti.** Leggiamo questo secondo capoverso:

"Per lo spazio di 500 metri a partire dal lido del mare e per un tratto non maggiore di 5 chilometri, a destra e a sinistra del porto o dell'abitato, i terreni arenili, che non siano necessari per i bisogni dello Stato o che non siano già concessi per uso industriale, saranno dati in concessione gratuita per un tempo non maggiore di 90 anni previ accordi del Ministero dei lavori pubblici con quelli della marineria e del tesoro, ai comuni che ne facciano richiesta. "